



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuovamente efficaci le norme sulla mediazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Non è valida la notifica via pec se gli allegati in essa riportati si riferiscono ad altro giudizio

Ammissibile il risarcimento deidanni punitivi

Possibile il concorso tra l'occultamento di documenti contabili e bancarotta fraudolenta documentale

Non è obbligatoria la presenza di testimoni per l'atto costitutivo di una fondazione

Sindacabilità delle scelte di gestione dell'amministratore

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La revoca cautelare dell'amministratore può essere esperita ante causam dal socio di minoranza

Le società tra professionisti non possono fallire

Nuovamente efficaci le norme sulla mediazione

Legge del 21 giugno 2017 n. 96

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 144 la Legge del 21 giugno 2017, n. 96 con la quale è stata disposta la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*. In particolare, tra le novità introdotte dalla Legge in parola, si segnala la modifica all’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il quale contiene la disciplina della mediazione obbligatoria. Infatti, il predetto articolo stabilisce che chiunque intenda intraprendere un giudizio, avente ad oggetto una delle materie riportate all’interno dello stesso art. 5 (ad esempio condominio, diritti reali o divisione), deve obbligatoriamente esperire, in via preliminare, un tentativo di mediazione, il quale quindi costituisce condizione di procedibilità per l’azione giudiziale. Inoltre, il predetto art. 5 conteneva altresì un termine prescrittivo, essendo previsto che la procedura di mediazione, così come disciplinata dal D.lgs. 28/2010, sarebbe stata operativa per soli 4 anni a partire dall’ultima modifica, ovvero fino al 20 settembre 2017. Tenuto conto del fatto che il prossimo 20 settembre la procedura di mediazione avrebbe cessato la propria efficacia, il Legislatore, con la L. 96/2017 ha modificato tale norma, eliminando il termine quadriennale di efficacia della mediazione e stabilendo che, a *“partire dal 2018 il Ministero della Giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni”* in materia di mediazione.

[torna su](#)

Non è valida la notifica via pec se gli allegati in essa riportati si riferiscono ad altro giudizio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 10 luglio 2017 n. 33304

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere ritenuta viziata la notifica via pec del decreto di fissazione di udienza, nel caso in cui in allegato al messaggio pec siano stati trasmessi degli atti aventi ad oggetto un diverso procedimento. Infatti, in tal caso *“la materialità dell’atto portato a conoscenza dell’imputato, per il tramite del predetto difensore, ha avuto un contenuto del tutto estraneo alle parti in giudizio, tale da non consentire loro di apprendere affatto le informazioni cui la notificazione dell’atto era preordinata”*. Inoltre, prosegue la Suprema Corte, nel caso in esame non è possibile pretendere, in capo al ricevente, un onere di informazione, poiché tale obbligo sorge soltanto nel caso in cui l’atto notificato contenga tutti gli elementi essenziali per la sua notificazione.

[torna su](#)

Ammissibile il risarcimento dei danni punitivi

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza del 5 luglio 2017 n. 16601

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano l’applicazione del risarcimento punitivo previsto dall’ordinamento statunitense, dettando le condizioni per recepire una sentenza straniera che preveda un tale criterio. In particolare, i c.d. danni punitivi sono un istituto degli ordinamenti di common law in forza del quale il soggetto che ha cagionato il danno può essere punito per un’ulteriore somma nei casi in cui abbia agito con dolo o colpa grave. Prima della sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione aveva sempre rifiutato il riconoscimento di questa tipologia di risarcimento ritenendo che nel nostro ordinamento giuridico il diritto al risarcimento del danno non ha caratteristiche o finalità punitive. Al contrario, le Sezioni Unite hanno ora affermato che *“la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni*

sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato latu senso sanzionatorio al risarcimento". Pertanto, possono essere riconosciute in Italia le sentenze straniere che prevedano tale tipo di danno, purché la stessa sentenza abbia determinato i danni punitivi sulla base di una normativa riconoscibile che risponda ai requisiti di tipicità e prevedibilità.

[torna su](#)

Possibile il concorso tra l'occultamento di documenti contabili e bancarotta fraudolenta documentale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 5 luglio 2017 n. 32367

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che può esistere il concorso di reati tra l'occultamento delle scritture contabili – previsto dall'articolo 10 del D.lgs. 74/2000 - e la bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui non sussista "identità del fatto". Infatti, solo in tal caso non si configura alcuna violazione del *ne bis in idem*. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, "l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona". Conseguentemente, non sussiste tale identità tra i reati in parola, tenuto conto del fatto che l'occultamento di scritture contabili determina l'impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi, o il volume degli affari, mentre il reato di bancarotta fraudolenta documentale si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditorî. Sono pertanto attribuibili all'amministratore entrambe le condotte, le quali verranno entrambe punite.

[torna su](#)

Non è obbligatoria la presenza di testimoni per l'atto costitutivo di una fondazione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 4 luglio 2017 n. 16409

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della sua validità l'atto costitutivo di una fondazione non deve essere redatto dinanzi a testimoni. Infatti, la Suprema Corte, sottolineando la differenza tra l'atto costitutivo di una fondazione e l'atto di donazione, per il quale è invece necessaria la presenza di testimoni, ha sostenuto che il primo non costituisce una vera e propria donazione ma si caratterizza per un'autonoma causa "consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario". Conseguentemente, tenuto conto delle diverse cause sottese ai due atti, l'atto costitutivo di una fondazione non rientra fra quelli per i quali è necessaria la presenza di due testimoni.

[torna su](#)

Sindacabilità delle o scelte di gestione dell'amministratore

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 22 giugno 2017 n. 15470

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che le scelte di gestione compiute da un amministratore possono costituire oggetto di valutazione laddove venga ravvisata l'omessa adozione delle dovute cautele nonché il mancato svolgimento delle necessarie verifiche o la mancata richiesta delle dovute informazioni prima di eseguire una determinata operazione. Infatti, in tali circostanze l'amministratore non mostra la dovuta diligenza nel valutare i rischi connessi alle operazioni che si intende intraprendere. Per tale motivo, qualora ricorrano le predette circostanze, l'amministratore potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati alla società da lui gestita.

[torna su](#)

La revoca cautelare dell'amministratore può essere esperita *ante causam* dal socio di minoranza

Tribunale di Cagliari – Ordinanza del 22 giugno 2017 n. 2792

Con l'ordinanza in oggetto, il Tribunale di Cagliari ha affermato che anche i soci di minoranza di una S.r.l. possono richiedere la revoca cautelare dell'amministratore, nell'ambito di un giudizio di opposizione ad una delibera assembleare. In particolare, il Tribunale di Cagliari ha specificato che l'azione di revoca cautelare dell'amministratore è esperibile nelle S.r.l. insieme all'azione sociale di responsabilità poiché in caso contrario non sarebbe possibile agire nei confronti dell'amministratore quando quest'ultimo compie azioni che possono comportare danni, sebbene questi non siano stati ancora provocati. Inoltre, la predetta azione può essere esperita *ante causam* quale provvedimento a carattere anticipatorio ed, appunto, di tipo cautelare. Infine, la revoca cautelare dell'amministratore è legittima anche qualora la sentenza in merito alla delibera assembleare non sia definitiva, poiché il provvedimento di revoca cautelare consente di anticipare gli effetti del giudicato al fine di evitare che la delibera viziata possa produrre effetti per lungo tempo.

[torna su](#)

Le società tra professionisti non possono fallire

Tribunale di Forlì - Decreto del 25 maggio 2017 n. 61

Con il Decreto in commento, il Tribunale di Forlì ha stabilito che le società tra professionisti (c.d. S.T.P.) non sono soggette a fallimento dal momento che non svolgono attività di impresa. Sul punto, il Tribunale di Forlì ha sottolineato che, nonostante la L. 183/2011 abbia previsto che la S.T.P. possa essere esercitata oltre che sotto forma di società semplice anche in forma di società "commerciale", ciò non determina il carattere commerciale della S.T.P., la quale, qualunque forma assuma, non svolge attività d'impresa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it